

Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | Versamento della 1° rata TASI per il 2014
- 3 | Niente sanzioni in caso di mancato pagamento della prima rata TASI
- 3 | Niente sanzioni per i professionisti senza POS
- 3 | Proroga dei termini per la presentazione del mod. 730/2014
- 4 | Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali all'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha
- 4 | Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
- 5 | Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali all'Unione Buddhista Italiana.

Prassi

- 6 | Contratti di rete nel settore agricolo
- 6 | Controllo formale Unico 2012: i 30 giorni per presentare i documenti decorrono dalla data in cui la comunicazione è ricevuta
- 6 | Controlli tra UNICO 2014 e i modelli degli studi di settore
- 6 | Nelle zone del sisma Abruzzo niente imposta di registro, ipotecaria e catastale sugli immobili
- 6 | Modello 730: controlli sopra i 4.000 euro con familiari a carico o eccedenze dell'anno precedente
- 6 | Imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa: codici tributo
- 7 | Agevolazioni per micro e piccole imprese nelle ZFU in Campania e Calabria: codici tributo
- 7 | *Bonus* fiscali per le imprese innovative
- 7 | Imposta sostitutiva per affrancare avviamenti, marchi d'impresa ed attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato
- 8 | Comunicazioni relative agli studi di settore nel Cassetto fiscale
- 8 | *Faq*: TASI e IMU
- 8 | Prorogati al 7 luglio i versamenti delle dichiarazioni fiscali per i soggetti con studi di settore
- 8 | Contributi da destinare al finanziamento della Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS: causale contributo
- 9 | Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese assicurative
- 9 | Le perdite e le svalutazioni su crediti
- 10 | Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni
- 10 | Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio: comunicazione dei dati
- 10 | Digitalizzazione delle accise
- 10 | Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 12 | La disciplina delle perdite su crediti
- 12 | Il recepimento della direttiva dei consumatori
- 13 | Riforma delle norme comunitarie per la revisione legale

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Versamento della 1° rata TASI per il 2014</p> <p>Per il 2014 il versamento della 1° rata della TASI è effettuato entro il 16/6/14 sulla base delle deliberazioni pubblicate nel sito www.finanze.it al 31/5/14.</p> <p>Nel caso di mancato invio delle deliberazioni da parte dei comuni entro il 23/5/14 (e quindi di mancata pubblicazione sul predetto portale entro il 31/5/14), il versamento della 1° rata della TASI è effettuato entro il 16/10/14 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito www.finanze.it al 18/9/14 (se inviate dai comuni entro il 10/9/14).</p>	<p><i>Decreto-legge n. 88 del 9/6/14 (G.U.n.132 del 10/6/14)</i></p>
<p>Nel caso di mancato invio da parte dei comuni delle deliberazioni entro il 10/9/14, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16/12/14 applicando l'aliquota di base dell'1 per 1.000, nel rispetto comunque del limite massimo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/13 fissata al 10,6 per 1.000 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</p> <p>La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il 10/9/14 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di competenza dell'occupante (tra il 10 e il 30%), è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.</p> <p>Dal 2015, i comuni rendono disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta, ovvero procedono autonomamente all'invio degli stessi.</p>	
<p>Niente sanzioni in caso di mancato pagamento della prima rata TASI</p> <p>Forniti chiarimenti sull'eventuale applicazione di sanzioni in caso di mancato versamento della prima rata della TASI. Al riguardo, è stato affermato che, vista la situazione di incertezza delle regole relative al versamento della 1° rata TASI, è possibile l'applicazione dell'art. 10, L. n. 212/2000, in base al quale interessi e sanzioni non sono irrogati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza normativa.</p>	<p><i>Question time alla Commissione finanze della Camera, fonte organi di stampa</i></p>
<p>Niente sanzioni per i professionisti senza POS</p> <p>Non sono soggetti a sanzione i professionisti che non si muniranno di POS a decorrere dal 30/6/14. Se il cliente chiede di pagare con carta di credito e il professionista ne è sprovvisto, si configura semplicemente un'ipotesi di mora del creditore. Dunque, se il cliente pretende di pagare con il POS, fino a quando non gli viene fornito lo strumento di pagamento, di fatto egli ha diritto di non pagare; non è però liberato dal debito.</p>	<p><i>Risposta a interrogazione n. 5-02936 Commissione finanze della Camera, fonte organi di stampa</i></p>
<p>Proroga dei termini per la presentazione del mod. 730/2014</p> <p>Differito, per l'anno 2014, il termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati.</p> <p>I CAF dipendenti e i professionisti abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 24/6/14 consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione; • entro l'8/7/14 comunicano il risultato finale della dichiarazione ed effettuano la trasmissione delle dichiarazioni all'agenzia delle entrate. 	<p><i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2014 (G.U. n. 127 del 4/6/14)</i></p>

Ordinary Assist

<p>Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali all'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha</p> <p>L'art. 20, co. 2, L. n. 246/2012 prevede che a decorrere dal 2013 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'Irpef, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 1.032,91 euro a favore dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'art. 11, co. 1, lett. a) L. n. 246/2012. Sono state ora individuate le modalità di deduzione di tali erogazioni.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 30/5/14 (G.U. n.134 del 12/6/14)</i></p>
<p>A tal fine è stato stabilito che le erogazioni liberali versate a decorrere dall'1/1/13 devono risultare dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione o ricevuta di versamento in c/c postale intestato all'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, contenente la causale dell'erogazione liberale; • ricevuta rilasciata dall'azienda di credito attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione, per detta causale, sul c/c bancario o postale intestato all'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale; • quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha su appositi stampati predisposti e numerati da detta Unione e contenente il numero progressivo della quietanza, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la causale dell'erogazione liberale, in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario. <p>I soggetti che effettuano le erogazioni sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'art. 43 D.P.R. n. 600/1973, i documenti comprovanti le erogazioni.</p>	
<p>Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale</p> <p>L'art. 20, co. 2, L. n. 126/2012 prevede che le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'Irpef, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 1.032,91 euro a favore della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 30/5/14 (G.U. n.134 del 12/6/14)</i></p>
<p>Sono state ora individuate le modalità di deduzione dall'Irpef di tali erogazioni. A tal fine è stato stabilito che le erogazioni liberali in denaro versate a decorrere dall' 1/1/12 devono risultare dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione o ricevuta di versamento in c/c postale intestato all'Arcidiocesi contenente la causale dell'erogazione liberale; • ricevuta rilasciata dall'azienda di credito attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul c/c bancario o postale intestato all'Arcidiocesi, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale; • in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Arcidiocesi su appositi stampati predisposti e numerati dalla stessa e contenenti il numero progressivo della quietanza, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo e la causale dell'erogazione liberale. <p>I soggetti che effettuano le erogazioni sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 i documenti comprovanti le erogazioni.</p>	

Ordinary Assist

Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali all'Unione Buddhista Italiana.

L'art. 19, co. 2, L. n. 245/2012 prevede che a decorrere dal 2013 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, ai fini Irpef, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 1.032,91 euro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e delle attività di cui all'art. 10, co. 1, lett. a), L. n. 245/2012. Sono state ora individuate le modalità di deduzione dall'Irpef di tali erogazioni.

*Ministero
dell'economia e delle
finanze, decreto 30
maggio 2014
(G.U. n.134 del
12/6/14)*

A tal fine è stato stabilito che le erogazioni liberali versate a decorrere dall'1/1/13 devono risultare dai seguenti documenti:

- attestazione o ricevuta di versamento in c/c postale intestato all'Unione Buddhista Italiana, contenente la causale dell'erogazione liberale;
- ricevuta rilasciata dall'azienda di credito attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione, per detta causale, sul c/c bancario o postale intestato all'Unione Buddhista Italiana, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;
- quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Unione Buddhista Italiana su appositi stampati predisposti e numerati da detta Unione e contenente il numero progressivo della quietanza, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la causale dell'erogazione liberale, in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario.

I soggetti che effettuano le erogazioni sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'art. 43 D.P.R. n 600/1973 i documenti comprovanti le erogazioni.

PRASSI	
<p>Contratti di rete nel settore agricolo</p> <p>Forniti chiarimenti sulla possibilità di stipulare un contratto di rete ai sensi dell'art. 36 co. 5 D.L. n.179/2012 tra imprese del settore agricolo. In particolare, è stato affermato che per la stipula di un contratto di rete nel settore agricolo il legislatore non ha precisato lo specifico ambito di attività dell'impresa o della società, limitandosi ad identificare il settore merceologico di riferimento (quello agricolo), senza entrare nel merito della prevalente attività dell'impresa. Ne consegue che, se le imprese contraenti rientrano nel settore in parola, qual che sia l'attività fattualmente esercitata (coltivazione, trasformazione, attività complementari, strumentali ed accessorie), trova applicazione la normativa richiamata.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 104434 del 4/6/14</i></p>
<p>Controllo formale Unico 2012: i 30 giorni per presentare i documenti decorrono dalla data in cui la comunicazione è ricevuta</p> <p>I contribuenti che dovessero ricevere una comunicazione dell'Agenzia relativa al controllo formale del modello Unico 2012 Persone Fisiche che, per un errore materiale, riporta la data del 29/4/13, non devono tenere conto di questa data ma considerare invece la data in cui hanno effettivamente ricevuto la comunicazione per calcolare il termine di 30 giorni.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, avviso del 13/6/14</i></p>
<p>Controlli tra UNICO 2014 e i modelli degli studi di settore</p> <p>Approvate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2013, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello UNICO 2014; • i controlli di coerenza tra UNICO 2014 ed i modelli degli studi di settore. 	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 79483 dell'11/6/14</i></p>
<p>Nelle zone del sisma Abruzzo niente imposta di registro, ipotecaria e catastale sugli immobili</p> <p>Le popolazioni dell'Abruzzo, colpite dal sisma del 6/4/09, non devono pagare l'imposta di registro, né quella ipotecaria e catastale, se acquistano un immobile sostitutivo dell'abitazione principale distrutta dal terremoto. L'esenzione resta valida anche dopo l'1/1/14, in quanto l'intervento non costituisce un'agevolazione sui trasferimenti immobiliari ma si colloca in un piano di interventi volto a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 61 dell'11/6/14</i></p>
<p>Modello 730: controlli sopra i 4.000 euro con familiari a carico o eccedenze dell'anno precedente</p> <p>Saranno sottoposti a controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate solamente i rimborsi del modello 730 superiori a 4.000 euro per detrazioni per familiari a carico (e non da assegni per il coniuge separato) o crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato del 10/6/14</i></p>
<p>Imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa: codici tributo</p> <p>Ridenominati, come segue, i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "1811" denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif."; • "1813" denominato "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif.". 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 60 del 9/6/14</i></p>

Ordinary Assist

<p>Agevolazioni per micro e piccole imprese nelle ZFU in Campania e Calabria: codici tributo Istituiti i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24 (attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate), dei benefici, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane della Regione Campania e della Regione Calabria, ricadenti nell'Obiettivo "Convergenza".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 61 del 9/6/14</i></p>
<p>Bonus fiscali per le imprese innovative Oltre ai soci delle S.n.c. e S.a.s, possono usufruire della detrazione del 19% degli investimenti nelle start-up innovative anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 16 dell'11/6/14</i></p>
<p>Detrazione che sale al 25% - per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Il limite massimo di 500.000 euro per periodo d'imposta su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.</p> <p>Deduzione del 20% degli investimenti nelle start up innovative – per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta. La deduzione balza al 27% per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.</p> <p>Credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni - le start-up innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di ricerca e sviluppo) accedono "con modalità semplificate" e in regime "de minimis" al credito di imposta, per un massimo di 200.000 euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno 3 anni (o 2 nel caso di piccole e medie imprese).</p> <p>Reddito da lavoro che le start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi – tale reddito - sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi - non contribuisce alla formazione dell'imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. I collaboratori occasionali non possono fruire di questo tipo di agevolazione, perché percettori di redditi diversi.</p>	
<p>Imposta sostitutiva per affrancare avviamenti, marchi d'impresa ed attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato La Legge di stabilità 2014 ha introdotto "a regime" la possibilità, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. In attuazione del co. 152, il provvedimento ha stabilito le modalità di attuazione del regime dell'imposta sostitutiva.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.77035 del 6/6/14</i></p>
<p>Il versamento dell'imposta sostitutiva, a regime - in un'unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. Da effettuarsi entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31/12/13 il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31/12/12.</p>	

<p>Effetti fiscali dell'affrancamento - decorrono a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Prevista la revoca dei predetti effetti fiscali in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa, le altre attività immateriali e/o l'azienda cui si riferisce l'avviamento "affrancato" anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.</p> <p>Divieto di cumulo con altri regimi di riallineamento - preclusa la possibilità di optare per il regime in argomento con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento previsti dagli artt. 172, co. 10-bis, 173, co. 15-bis, e 176, co. 2-ter, del Tuir, e dall'art. 15, co. 10, 11 e 12, D.L. n. 185/2008. Stante la <i>ratio</i> espressa dal legislatore nella relazione illustrativa, secondo cui "al fine di evitare duplicazioni di benefici, è previsto un divieto di "cumulo" di opzioni per i regimi di riallineamento", nell'ambito del predetto divieto devono, coerentemente, rientrare anche gli altri regimi di riallineamento nominativamente non indicati nella norma.</p>	
<p>Comunicazioni relative agli studi di settore nel Cassetto fiscale</p> <p>Nel Cassetto fiscale degli iscritti a Entratel e Fisconline le comunicazioni di anomalia degli studi di settore. I contribuenti registrati ai servizi telematici che sono destinatari di una comunicazione di anomalia riceveranno, laddove abbiano chiesto di ricevere un "avviso", una email o un sms, ai recapiti registrati, con cui l'Agenzia li invita ad accedere al proprio cassetto fiscale per prenderne visione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 5/6/14</i></p>
<p>Faq: TASI E IMU</p> <p>Risposte a domande frequenti in materia di TASI e di IMU, per la determinazione dei 2 tributi in vista della scadenza del versamento del 16/6/14</p> <p>Messe a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all'amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della TASI e dell'IMU.</p>	<p><u>Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicate sul sito il 4/6/14</u></p>
<p>Prorogati al 7 luglio i versamenti delle dichiarazioni fiscali per i soggetti con studi di settore</p> <p>Fissato al 7/7/14 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il 1° anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore. Dopo il 7/7 e fino al 20/8/14 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n. 144 del 14/6/14</i></p>
<p>Contributi da destinare al finanziamento della Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS: causale contributo</p> <p>Per consentire il versamento dei contributi a favore della Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS, mediante modello F24, è stata istituita la causale contributo "QUAS" denominata "Cassa Assistenza Sanitaria Quadri - QUAS".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 58 del 9/6/14</i></p>

Ordinary Assist

<p>Addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese assicurative L'addizionale è applicabile una tantum sui redditi prodotti in relazione al periodo d'imposta in corso al 31/12/13:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non solo sugli istituti di credito, ma su tutti i soggetti creditizi e finanziari, (come individuati dall'art. 1 d.lgs. n. 87/1992); • anche alle società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), agli esercenti attività di intermediazione finanziaria, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento, alle società finanziarie (art. 59, co. 1, lett. b, TUB). 	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 5/6/14</i></p>
<p>Come calcolare l'addizionale sul reddito - il rialzo dell'aliquota ordinaria (27,5%) porta l'Ires al 36% per il settore bancario e assicurativo. Ai fini dell'individuazione della base di calcolo dell'addizionale, si tiene conto delle variazioni in diminuzione relative a svalutazioni crediti operate in esercizi antecedenti al periodo d'imposta 2013.</p> <p>L'addizionale non si applica - sulle variazioni in aumento derivanti dalla ripresa a tassazione delle svalutazioni dei crediti operate a i sensi dell'art. 106, co. 3, Tuir.</p> <p>Consolidato e trasparenza - nel caso di contribuenti che hanno optato per il consolidato, l'addizionale non entra nella tassazione complessiva del gruppo in quanto applicata su base individuale. Ciascuna società rientrante nel perimetro di consolidamento è, pertanto, tenuta ad effettuare il relativo versamento. Per i soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale, la società partecipata assoggetta autonomamente il proprio imponibile all'addizionale e versa la relativa imposta, mentre le partecipanti non tengono conto, ai fini del calcolo dell'addizionale, del reddito/perdita imputato(a) per trasparenza dalla partecipata.</p> <p>Acconti Ires/Irap - in relazione al periodo d'imposta 2013, tutti i soggetti Ires, esclusi quelli operanti nel settore creditizio e assicurativo, devono versare gli acconti Ires/Irap nella misura del 102,5%. La percentuale è, invece, stabilita nella misura del 130% per gli enti creditizi e finanziari.</p>	
<p>Le perdite e le svalutazioni su crediti Forniti chiarimenti sulla nuova disciplina delle perdite e svalutazioni sui crediti, modificata dalla Legge di Stabilità 2014.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 14 del 4/6/14</i></p>
<p>Parità di trattamento tra le imprese che adottano standard contabili nazionali e internazionali - gli elementi certi e precisi necessari per dedurre le eventuali perdite sui crediti, sussistono anche nel caso di cancellazione dei crediti dal bilancio secondo la prassi contabile nazionale e non più solo in base ai principi contabili internazionali, come previsto in precedenza. Resta però salvo, anche in questo caso, il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare la deducibilità della perdita qualora si rilevi che le operazioni da cui è derivata in realtà dissimulino un atto di liberalità verso il debitore.</p> <p>Svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari - deducibilità dilazionata, in 5 anni e in quote costanti, per le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela iscritti a bilancio che comportano perdite o svalutazioni (consentita la deducibilità integrale nell'esercizio di realizzo per le perdite su crediti realizzate tramite cessione a titolo oneroso). Per la deduzione, invece, delle rettifiche dei crediti diversi da quelli verso la clientela resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza degli elementi certi e precisi. Questa nuova disciplina è applicata anche alle imprese di assicurazione.</p> <p>La nuova disciplina si applica già a partire dal 2013, mentre per le perdite e le svalutazioni operate sino al 2012 trovano applicazione le regole precedenti.</p> <p>Perdite, svalutazioni e riprese nette dei crediti e Irap - per determinare il valore della produzione netta su cui è calcolata l'Irap rilevano le rettifiche e riprese nette sui crediti, ma limitatamente a quelli verso la clientela (o verso gli assicurati per gli enti assicurativi) e iscritti a bilancio.</p>	

Ordinary Assist

<p>Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni Forniti chiarimenti sulla nuova disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio reintrodotta dalla Legge di Stabilità 2014.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 13 del 4/6/14</i></p>
<p>Beni da rivalutare - tutti quelli d'impresa e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. I beni materiali e immateriali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa non possono formare oggetto di rivalutazione. L'esclusione dalla disciplina riguarda tutti i beni merce, nonostante la norma preveda l'esclusione soltanto per gli immobili merce. Per effettuare la rivalutazione, i beni e le partecipazioni devono essere iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/12, sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo.</p> <p>Effetti fiscali - è necessario attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione operata in bilancio tramite il versamento dell'imposta sostitutiva poiché non è consentito effettuarla con rilevanza solo civilistica. In sede di rivalutazione, il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a partire dall'esercizio che inizia il primo gennaio 2016. La sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione è ridotta di 2 esercizi rispetto al periodo previsto dalla precedente legge di rivalutazione.</p> <p>Imposta sostitutiva - i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, che eseguono la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31/12/13, devono pagare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap entro il 16/6/14, oppure entro il 30° giorno successivo a questo termine con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</p> <p>Riallineamento - i valori fiscali possono essere adeguati ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio in corso al 31/12/12 (cosiddetto riallineamento), ove i beni siano presenti anche nel bilancio dell'esercizio successivo (2013). La disciplina del riallineamento dei valori è estesa ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali.</p>	
<p>Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini: comunicazione dei dati Disposta la pubblicazione del nuovo tracciato record per la comunicazione dei dati dei bonifici bancari effettuati per lavori di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riconoscimento della detrazione d'imposta prevista dall'art. 1, co. 1, L. n. 449/1997.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 75159 del 30/5/14 (pubblicato sul sito internet il 3/6/14)</i></p>
<p>Digitalizzazione delle accise Pubblicate le tabelle aggiornate dei prodotti energetici e dei prodotti alcolici.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, pubblicate sul sito il 10/6/14</i></p>
<p>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aggiornamento software di compilazione (1.0.1) del modello Unico 2014; • il software di controllo (versione 1.0.0.) per gli studi di settore 2014; • l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 1.1.1) del modello Unico 2014; • l'aggiornamento degli archivi del software di controllo del Modello F24; • l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori regionali (Studi settore); • l'aggiornamento (versione 3.0.0) del software di compilazione della comunicazione per l'opzione regime di tassazione del consolidato nazionale; • l'aggiornamento delle specifiche tecniche Irap 2014; • l'aggiornamento del software Gerico 2014 (versione 1.0.2) per gli Studi di settore; • gli aggiornamenti delle istruzioni per i modelli Unico Sp e Unico Sc; 	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicate sul sito dall'1 al 15/6/14</i></p>

Ordinary Assist

- l'aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;
- l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 1.0.1) per il Modello 730/2014;
- l'aggiornamento degli archivi del software di controllo per il Modello F24;
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche per i Modelli Unico PF e Unico PF mini 2014;
- l'aggiornamento (versione 2.6.2) software di compilazione del modello F24;
- l'aggiornamento (versione 3.3.9) della procedura di controllo dei modelli F24;
- l'aggiornamento (versione 3.4.0) della procedura di controllo dei modelli F24;
- il software compilazione anomalie 2014 (Studi di settore);
- gli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio dopo i termini per l'iscrizione al 5 per 1.000;
- l'aggiornamento degli elenchi ricerca scientifica (5 per 1.000);
- l'aggiornamento degli archivi del software di controllo per il Modello F24.

DOTTRINA

La disciplina delle perdite su crediti

Esaminate le novità normative ed interpretative intervenute in merito alla disciplina delle perdite su crediti.

*Assonime, circolare
n. 18 del 30/5/14*

La disciplina delle perdite su crediti è contenuta nell'art. 101, co. 5, Tuir, che subordina la loro deducibilità alla sussistenza di elementi certi e precisi.

Assonime si è soffermata, tra l'altro, sulle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2014 per il settore bancario ed assicurativo, nonché per la generalità delle imprese.

In particolare, la legge di stabilità 2014 ha stabilito, con una modifica dell'art. 101, co. 5, Tuir, che: "Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili". A seguito di tale modifica, l'Organismo Italiano di contabilità (OIC) è intervenuto sulla formulazione del principio OIC15 "I crediti". Mentre il previgente OIC15 consentiva di cancellare il credito in maniera obbligatoria, in caso di cessione *pro soluto*, o in via facoltativa, nel caso di cessione *pro solvendo*, la nuova formulazione del principio ammette la cancellazione dal bilancio con emersione di una perdita contabile soltanto in caso di estinzione dei flussi finanziari relativi al credito (ad esempio, per rinuncia, transazione o prescrizione) oppure quando il trasferimento della titolarità giuridica del credito comporti anche il passaggio al cessionario di tutti i rischi inerenti al credito. Pertanto, le cessioni *pro solvendo* o quelle che, pur qualificandosi *pro soluto*, non comportano, sostanzialmente, il trasferimento della totalità dei rischi, vengono rilevate come operazioni di finanziamento, iscrivendo la differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il valore di iscrizione in bilancio del credito, non come perdita, ma come componente di interesse passivo.

Sono state poi commentate le indicazioni più significative contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/2013 che conservano, tuttora, una rilevanza applicativa per le imprese.

Il recepimento della direttiva dei consumatori

Analizzato il d.lgs. n. 21/2014 di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La direttiva sostituisce le precedenti sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e sui contratti a distanza. In attuazione della direttiva europea, sono stati sostituiti gli articoli da 45 a 67 del Codice del consumo.

*Assonime, circolare
n. 19 del 3/6/14*

La nuova disciplina rafforza gli obblighi di informativa precontrattuale per tutti i contratti con i consumatori. Per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali sono introdotti un termine più ampio e modalità semplificate per l'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso e sono fissati requisiti formali volti ad assicurare la consapevolezza del consumatore circa le proprie scelte.

Nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici occorre rendere evidenti al consumatore le ipotesi in cui il contratto impone un obbligo di pagare. Per i contratti conclusi via telefono è richiesta l'accettazione per iscritto da parte del consumatore.

Per tutti i contratti (a distanza, negoziati fuori dei locali commerciali o diversi) è ribadito il divieto di chiedere prestazioni corrispettive in caso di forniture non richieste.

Sono chiariti i diritti dei consumatori per quanto attiene alla tempestiva consegna dei beni e al passaggio del rischio nel caso in cui i beni vengano spediti.

È sancito il divieto di imporre oneri aggiuntivi per l'utilizzo di mezzi di pagamento, quello di imporre tariffe superiori alla tariffa base nelle linee telefoniche dedicate ai contatti del consumatore e quello di acquisire il consenso alla prestazione di servizi aggiuntivi mediante caselle preselezionate.

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la competenza relativa alla tutela amministrativa per il rispetto delle nuove disposizioni.

Ordinary Assist

Riforma delle norme comunitarie per la revisione legale

Pubblicata una nota esplicativa delle principali novità introdotte dalla Direttiva 2014/56/UE del 16/4/14, che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e dal Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014, sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione. I provvedimenti comunitari sono stati pubblicati sulla G.U. dell'Unione Europea serie L 158 del 27/5/14

[ODCEC Roma, nota
informativa](#)